



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

Ordinanza n. TE/2026 (vedi stringa protocollo)

Argomento: Interdizione specchio acqueo antistante il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sito nel Comune di Napoli, per presentazione della partnership Frecciarossa – Luna Rossa il giorno 03 Settembre 2026.

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell'art. 81 Cod.Nav.;
- VISTA** la legge del 10/12/1977, n° 1085, che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- VISTI** gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;
- VISTA** la nota prot. N. 94343 in data 06.08.2026 della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con la quale ha richiesto l'interdizione dello specchio acqueo antistante il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa sito nel Comune di Napoli per la cerimonia di presentazione della partnership Frecciarossa – Luna Rossa che si svolgerà il giorno 03 Settembre 2026;
- VISTI** gli artt. 17, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

CONSIDERATA la necessità di adottare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, sono finalizzate a disciplinare le predette attività dal punto di vista della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO

che il giorno 03 Settembre 2026, presso il **Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa** sito nel Comune di Napoli, si svolgerà la cerimonia di presentazione della partnership Frecciarossa – Luna Rossa.
Per quanto sopra:

ORDINA

Art. 1

Il giorno 03 Settembre 2026 a partire dalle ore 17:00 e fino alle ore 19:00, nello specchio acqueo antistante il **Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa** sito nel Comune di Napoli - meglio individuato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente Ordinanza - sono interdette:

- a) La navigazione e la sosta di qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- b) La pratica della balneazione e comunque l'accesso per qualsivoglia altro motivo;
- c) L'effettuazione di attività di immersioni subacquee;
- d) Lo svolgimento di attività di pesca;
- e) Ogni ulteriore attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Art.2 (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera, e di altre FF/AA e di forze di polizia in genere, in ragione del loro ufficio.

Art. 3

Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni dell'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alla navigazione e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, ovvero distanza e velocità di sicurezza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4
Sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 e, se del caso, dell'art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 5
Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
Amm. Isp. (CP) Giuseppe AULICINO

(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs 82/2005 art. 21)

